

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3349

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

d'iniziativa dei Deputati SANTI, BUZZI, LANDI, NEGRARI

Presentata il 20 luglio 1966

Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729 alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale Autostrada per il collegamento all'Autostrada del Sole e a quella Tirrenica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto 18 marzo 1960, è stata accordata alla S.P.A. Autocamionale della CISA la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'Autocamionale Fornovo-Pontremoli, ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, con un costo presunto di lire 14.300.000.000.

Data la necessità di ripetuti ed accurati sondaggi esplorativi sulla natura geologica della zona subappenninica, la Società ha potuto provvedere all'inizio delle opere con un notevole ritardo ed in epoca successiva alla entrata in vigore della legge 24 luglio 1961, n. 729, dopo aver ottenuto un primo finanziamento assistito da garanzia ipotecaria sul nastro dell'Autostrada, per la cui prestazione è occorsa l'emanazione di un'apposita legge 27 gennaio 1963, n. 34.

Siffatto ritardo ha causato un elevato aumento nella previsione dei costi, aggravato dalla richiesta di opere di sostegno in diversi punti del tracciato, data la instabilità del terreno, rilevata dagli accertamenti eseguiti.

La Società concessionaria è stata pertanto costretta a rivedere i progetti ed a predisporre nuovi piani finanziari aderenti ai costi aggiornati, per un importo di gran lunga più elevato rispetto al preventivo.

L'articolo 24 della legge n. 729 consente alle concessionarie di costruzione ed esercizio di autostrade, ai sensi della citata legge n. 463, le cui opere non fossero state iniziate alla data di entrata in vigore della legge n. 729, di poter beneficiare di questa ultima legge, la quale contempla infatti all'articolo 18 esempi di applicazione della disposizione contenuta nel successivo articolo 24, nel senso cioè, che la prima concessione può essere in determinati casi, risolta a partire dalla data del decreto relativo alla nuova concessione, sostitutiva della prima.

Nei riguardi dell'Autocamionale della CISA non appare, però, possibile applicare la disciplina portata dalla legge n. 729, in base ad un richiamo puro e semplice dell'articolo 24 sopra citato, giacché l'applicazione della nuova legge comporta, tra l'altro, un impegno di spesa, dovendosi commisurare lo stanziamento del contributo dello Stato in annualità per la durata di trenta anni in misura adeguata al percorso dell'Autostrada in zona di montagna; occorre quindi provocare un apposito provvedimento di legge.

Al fine poi di arrecare un più efficace impulso al potenziamento dell'economia delle province interessate e di incrementare sensi-

bilmente il traffico sulla nuova autostrada appare indispensabile estendere il percorso del tratto Fornovo-Pontremoli, costituente l'originaria concessione sino al congiungimento da un lato all'Autostrada del Sole presso Parma, dall'altro, presso Santo Stefano di Magra, all'Autostrada Tirrenica.

Con il predetto prolungamento la nuova autostrada rappresenterebbe una dorsale appenninica di vitale importanza per i due sbocchi, l'uno verso il mare, l'altro verso la Pianura Padana, accelerando il transito dei prodotti verso l'Alta Italia e verso gli Stati nordici, con la possibilità di utilizzare anche l'Autostrada del Brennero. Inoltre il prolungamento del percorso, portato da poco più di 50 chilometri a 107 chilometri, attenuerebbe il costo unitario per chilometro in quanto la spesa assai elevata del percorso nella zona impervia sarebbe in parte compensata da quella ridotta del percorso in zona piana. Complessivamente è stata preventivata una spesa di 65 miliardi, pari ad un costo unitario di 600 milioni a chilometro.

Appare evidente che la nuova concessione a favore dell'Autocamionabile della CISA, riguardante i nominati due tronchi di prolungamento, non può essere regolata che dalla legge n. 729 attualmente in vigore: da ciò deriva che la costruzione e l'esercizio dell'intero percorso di 107 chilometri Santo Stefano di Magra-Pontremoli-Fornovo-Autostrada del Sole dovranno essere ricondotti sotto un'unica disciplina, che è quella portata dalla predetta legge n. 729.

L'applicazione di siffatta legge comporta altri sensibili benefici, tra cui la prestazione della garanzia da parte dello Stato con le ulteriori facilitazioni portate dall'articolo 11 del decreto legislativo 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, condizione questa indispensabile per reperire i capitali occorrenti mediante il credito a lungo termine, l'abbonamento tributario in misura ridotta, ed altre agevolazioni.

In analogia al disposto dell'articolo 18, in precedenza indicato, la data di entrata in vigore della disciplina della nuova legge per la originaria concessione del tratto Pontre-

moli-Fornovo e per la nuova concessione del prolungamento sarà quella dell'emanazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, col quale sarà approvata la nuova concessione. Da tale data dovrà considerarsi risolta la originaria concessione 22 settembre 1958, in quanto assorbita dalla nuova.

Ovviamente devono essere fatti salvi gli effetti della convenzione del 1958 per gli atti compiuti prima dell'emanazione del suindicato decreto.

Siffatte clausole sono state raccolte in unico contesto e costituiscono l'articolo 1 dello schema di provvedimento allegato.

Circa il contributo trentennale da parte dello Stato previsto dall'articolo 2 della legge, si è proposta la misura del 3,25 per cento sul costo preventivato, in quanto tale misura rappresenta la quota contributiva media per le autostrade di montagna.

Tale contributo dovrà essere corrisposto su tutte le opere concernenti l'intero tracciato dell'Autostrada, prolungamenti compresi, e cioè a partire da Santo Stefano di Magra, Pontremoli, Fornovo, sino all'Autostrada del Sole e liquidato in base agli stadi di avanzamento dei lavori.

Ciò è precisato nell'articolo 2 dello schema, nel quale sono stati pure elencati gli stanziamenti corrispondenti ai contributi da erogare in relazione al prevedibile sviluppo delle opere, che dovrebbero essere ultimate nel 1969.

Dal 1970 in poi gli stanziamenti sono commisurati all'importo dei contributi da corrispondere per la durata del trentennio a partire da ciascuna data di erogazione.

In ordine ai lavori eseguiti sul tratto Pontremoli-Fornovo sotto il regime dell'originaria concessione, i contributi dovuti dovranno essere liquidati alla Società stessa in via capitale sino ad esaurimento.

All'articolo 4, infine, si è ritenuto opportuno fare un richiamo generico alle modalità di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, in quanto non contrasti con lo schema di provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In applicazione all'articolo 24 della legge 24 luglio 1961, n. 729, la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Fornovo-Pontremoli, accordata all'autocamionale della CISA Società per azioni con decreto 18 marzo 1960, viene disciplinata a tutti gli effetti, in deroga alla legge 21 maggio 1955, n. 463, dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, e sue successive modificazioni.

Alla stessa società saranno concessi la costruzione e l'esercizio del tratto Fornovo-via Emilia-Autostrada del Sole e del tratto Pontremoli-Santo Stefano di Magra-Autostrada Sestri Levante-Livorno.

L'estensione della disciplina ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, nonché la nuova concessione dei tratti di prolungamento, previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, hanno luogo con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'F.A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina l'estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, e la nuova concessione, che verrà accordata in forza dell'articolo 2 della richiamata legge n. 729.

La convenzione 22 settembre 1958, approvata con decreto interministeriale 18 marzo 1960 per l'Autostrada Fornovo-Pontremoli, viene risolta a far data dalla emanazione del decreto ministeriale previsto al comma precedente, restando assorbita dalla predetta nuova convenzione.

Sono salvi gli effetti della convenzione 22 settembre 1958, per gli atti compiuti prima dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente articolo.

ART. 2.

Il contributo trentennale di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, verrà corrisposto alla società concessionaria su tutte le opere di costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e dei prolungamenti indicati al precedente articolo 1, e verrà liquidato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

Per il pagamento del contributo stesso sono iscritti nello stato di previsione della

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade i seguenti stanziamenti:

Esercizio 1966	L.	162.500.000
» 1967	»	487.500.000
» 1968	»	975.000.000
» 1969	»	1.625.000.000
» 1970	»	1.982.500.000
Esercizio dal 1971 al 1995	»	1.982.500.000
Esercizio 1996	»	1.820.000.000
» 1997	»	1.495.000.000
» 1998	»	1.007.500.000
» 1999	»	357.500.000

I contributi previsti dalla legge 21 maggio 1955, n. 463, ed impegnati negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione dell'Autostrada Fornovo-Pontremoli che non risulteranno ancora corrisposti alla Società autocamionale della CISA Società per azioni saranno erogati alla società stessa sino ad esaurimento.

ART. 3.

Alla copertura della spesa prevista dal precedente articolo si provvede per l'esercizio 1966, con le maggiori entrate derivanti dal primo provvedimento di variazione di bilancio.

ART. 4.

Ai fini dell'attuazione della presente legge si richiamano le modalità di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 729, in quanto non contrastanti.